

*Tribunale Ordinario di Isernia*

Procedimento RG. Vg. n. **2342/2025**

Il giudice relatore designato,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.1.2026,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

premesso che la società [REDACTED] a depositato in data 10.11.2025 ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 25 sexies e ss. CCII con richiesta di concessione di misure protettive (RG. 1/2025 CONC);

considerato che il Tribunale con decreto del 25.11.2025 ha provveduto alla nomina di un ausiliario e alla fissazione dell'udienza di omologazione, omettendo di pronunciarsi sull'istanza di misure protettive;

considerato che la società ricorrente ha, poi, presentato in data 9.12.2025 autonomo ricorso ex art. 54 CCII (RG. 2342/2025 VG), chiedendo di "confermare le misure protettive erga omnes di cui si è avvalsa la [REDACTED] i sensi dell'art. 54 CCII per la durata di 120 (centoventi) giorni, con conseguente:

- divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari anche sui beni e/o diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

- divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione;

- divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione anticiparne la scadenza o comunque modificarli in danno dell'istante per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione della istanza di applicazione delle misure protettive;

- divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza";

considerato che il Giudice ha, quindi, fissato con decreto l'udienza per la comparizione delle parti, disponendo a cura del ricorrente la notifica del ricorso ex art. 54 CCII unitamente al decreto di fissazione udienza ai creditori interessati, assegnando termine di giorni sette a decorrere dalla comunicazione del decreto;

considerato che con decreto depositato il 6.1.2026 questo Tribunale ha provveduto ai sensi dell'art. 25 sexies, co. 3 C.C.I.I., nell'ambito del procedimento RG. 1/2025 CONC, alla nomina di un nuovo ausiliario ex art. 68 c.p.c. e ha richiesto all'esperto un parere con "specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi";

esaminati gli atti;

rilevato che la società ricorrente con nota del 16.12.2025 ha depositato prova delle notificazioni curate nei confronti dei soggetti interessati dalla richiesta formulata con il ricorso di concessione delle misure tipiche e ulteriori;

rilevato che all'udienza del 7.1.2026 sono comparsi i creditori [REDACTED] e [REDACTED] che hanno ribadito quanto scritto nelle relative comparse di costituzione;

viste le comparse di costituzione depositate da [REDACTED] e [REDACTED] con cui si sono rimesse alla valutazione di questo giudice in ordine alla conferma delle misure protettive e cautelari richieste, mentre le società [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] si sono opposte;

considerato che la previsione di cui all'art. 54, co. 2 C.C.I.I. primo periodo stabilisce che “*2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25 sexies, oppure con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa*”;

rilevato che ai sensi dell'art. 54, co. 2 C.C.I.I. il debitore che richieda l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui all'art. 25 sexies C.C.I.I., come nel caso di specie, può richiedere l'applicazione delle misure protettive del patrimonio e/o “*anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*”;

considerato che la richiesta di concessione delle misure in oggetto debba intendersi tanto quale richiesta di conferma delle misure protettive cd. tipiche *erga omnes*, con riferimento all'invocato “*divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari anche sui beni e/o diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa; divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione*”, quanto quale domanda di concessione di misure protettive cd. atipiche, con riferimento all'invocato “*divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione anticiparne la scadenza o comunque modificarli in danno dell'istante per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione della istanza di applicazione delle misure protettive; divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza*”;

ritenuta la necessità di svolgere separate valutazioni in relazione a ciascuna delle misure ulteriori richieste dalla società ricorrente, alla luce della diversa natura delle stesse singole misure;

ritenuto quanto alla decisione sulla conferma delle misure protettive cd. tipiche, quali quelle richiamate dall'art. 54, co. 2 primo periodo C.C.I.I., che non emergono allo stato dalla domanda depositata dalla società ricorrente ragioni ostative all'accoglimento, tenuto conto che l'esperto nominato in sede di composizione negoziata intrapresa dalla società ha concluso la propria relazione finale evidenziando che “*L'azienda ha correttamente inoltrato a tutti i creditori il piano e numerose sono state le comunicazioni ricevute dai fornitori che attestano le trattative o la richiesta di chiarimenti*” (cfr. p. 9 relazione finale esperto dott. [REDACTED]);

ritenuto, comunque, che questo Tribunale non è vincolato alle considerazioni dell'esperto, potendo motivatamente discostarsene, là ove, ad esempio, emergessero condotte scorrette poste in essere dalla ricorrente in danno del ceto creditore;

rilevato, pertanto, di dover confermare l'effetto delle misure protettive del patrimonio già prodotti con l'iscrizione della domanda, strumentali al buon esito delle trattative e alla concreta applicazione del piano di risanamento, apparendo che il mantenimento della protezione del patrimonio da iniziative esecutive/o cautelari e dall'acquisizione di diritti di prelazione per il tempo di circa ulteriori centoventi giorni risulta funzionale al conseguimento di tale obiettivo, senza che siano emerse ragioni e/o circostanze per ritenere che ciò penalizzi sproporzionalmente i creditori;

ritenuto, pertanto, che la richiesta di conferma delle misure protettive formulata dalla [REDACTED] possa essere accolta nell'ottica della più ampia tutela dell'imprenditore attivatosi per il superamento della crisi e che possa, altresì, essere concesso il termine di durata massima

richiesto dalla società, pari a giorni centoventi, decorrenti dalla data di iscrizione della relativa istanza nel registro delle imprese;

ritenuto, invece, con riferimento all'invocato *"divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione anticiparne la scadenza o comunque modificarli in danno dell'istante per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione della istanza di applicazione delle misure protettive"* che detta misura non può essere accordata posto che:

- la misura richiesta rientra nell'alveo della tutela di cui all'art. 94 bis CCII;
- il combinato disposto di cui agli artt. 25 sexies e 25 septies CCII in tema di concordato semplificato non contiene un rinvio generalizzato alle norme dettate per il concordato preventivo, essendo il richiamo limitato solo ad alcune di esse (es. 6, 46, 94 e 96 CCII) tra le quali non figura all'evidenza l'art. 94 *bis* CCII. Trattandosi di una procedura diversa ed autonoma, e non di una mera variante del concordato preventivo, i silenzi e le lacune normative non possono essere supplite attraverso un'applicazione diretta delle norme sul concordato preventivo, potendo essere colmate, a certe condizioni e presupposti, solo in via analogica;
- il concordato semplificato è una procedura concorsuale di natura liquidatoria, ove non è consentita la continuità diretta in capo all'imprenditore, poiché i creditori non votano sulla conservazione in capo all'imprenditore dell'azienda o di suoi rami;
- l'art. 94 *bis* CCII, invece, è funzionale alla salvaguardia della continuità, quindi sistematicamente estraneo al semplificato;
- l'inibitoria della autotutela contrattuale ai creditori risulta eccessivamente penalizzante rispetto ad una procedura in cui manca l'elemento della votazione dei creditori, versandosi nell'ambito di un concordato cd. "coattivo", con sostituzione dell'autotutela dei creditori con l'eterotutela del Tribunale, rappresentata dalla verifica di assenza di pregiudizio per i creditori da svolgersi in sede di omologazione;
- parte ricorrente non ha individuato le controparti contrattuali cui è rivolta la richiesta né ha specificato in modo chiaro il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* connessi alla richiesta in misura in esame;

ritenuto, poi, quanto al richiesto *"divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza"* che detta misura non può essere ritenuta meritevole di accoglimento, atteso che:

- vietare ai creditori la stessa proposizione della domanda di liquidazione giudiziale appare incompatibile con la previsione di cui all'art. 24 della Costituzione;
- alla luce dei principi stabiliti all'art. 7 C.C.I.I., anche ove proposta, la domanda di liquidazione giudiziale sarebbe esaminata da parte del Tribunale soltanto all'esito dell'esame di quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi, proprio alla luce della regola della trattazione prioritaria dello strumento di regolazione della crisi. Per l'effetto, il deposito di un ricorso per liquidazione giudiziale non comporterebbe (ricorrendo, beninteso, le condizioni di cui all'art. 7, c. II, lett. a), b) e c), C.C.I.I. alcun pregiudizio per il regolare svolgimento di strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale;
- l'impedimento invece alla pronuncia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza si è già determinato per effetto della conferma delle misure protettive c.d. tipiche, non risultando così alcun vuoto di tutela da colmare attraverso lo strumento c.d. atipico residuale sul punto, richiesto in questa sede dalla società (cfr. Trib. Brescia, 29 settembre 2025);

rilevato che ai sensi dell'art. 8 CCII *"La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18"*;

considerato che la società ricorrente ha già usufruito delle misure protettive ex artt.18 e 19 C.C.I.I. durante il periodo di composizione negoziata, a partire dal 17.2.2025, quale data in cui è stata depositata l'istanza di nomina dell'esperto presso la competente Camera di Commercio con relativa richiesta di misure protettive, fino all'ordinanza del G.D. del 28.11.2025, con cui è stata *"dichiara[ta] l'estinzione della presente procedura per rinuncia, con conseguente immediata perdita di efficacia delle misure protettive provvisoriamente in vigore ex art. 18 CCII"*, quale conseguenza del deposito della rinuncia alla domanda e agli atti del giudizio versata in atti in data 14.11.2026; letto, tuttavia, l'art. 19, 5 co. C.C.I.I. secondo cui *"... la durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni"*; ritenuto, quindi, che debba individuarsi in duecentoquaranta giorni l'arco temporale massimo di efficacia delle misure protettive di cui ha beneficiato la società ricorrente nel corso della composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 18 e 19 C.C.I.I., quale limite massimo di operatività delle misure protettive in composizione negoziata della crisi, seppur, come detto nel caso di specie, il provvedimento di conferma/revoca sia intervenuto successivamente, atteso che queste sono provvisoriamente efficaci dall'iscrizione della relativa istanza nel Registro delle imprese;

rilevato che la debitrice, nel presentare ricorso per la procedura del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 *sexies* CCII, si è avvalsa di misure protettive *erga omnes*, le quali sono efficaci dal 18.11.2025, data cui risulta iscritta la domanda di accesso al concordato semplificato presso la competente Camera di Commercio;

considerato che le misure protettive sono soggette a revoca nell'ipotesi in cui *"non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative"* (art. 55 co. 5 CCII), e non possono essere prorogate quando non siano stati compiuti significativi progressi nelle trattative (art. 55 co. 4 CCII);

rigetta per i motivi di cui sopra le domande formulate dalle parti creditrici costituite;

ritenuto quanto alle spese che la natura e i motivi della decisione consigliano una loro compensazione

P.Q.M.

letti gli artt. 25 *sexies*, 54 e 55 CCII

conferma le misure protettive cd. tipiche richieste dalla società ricorrente e, per l'effetto, dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese (18.11.2025) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa; i creditori non possono acquisire diritti di prelazione;

stabilisce la durata di tali misure in centoventi giorni a far data dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, e, quindi fino al 18.3.2026;

rigetta le misure protettive cd. atipiche richieste dalla società ricorrente, meglio specificate in motivazione;

rigetta per i motivi di cui sopra le domande formulate dalle parti creditrici costituite;

spese compensate;

manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, alle parti, al Registro delle imprese e al PM in sede

Isernia, 15.11.2026

Il giudice delegato

*dott. Andrea Colaruotolo*